



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 31-01-2023

Oggetto: Approvazione aliquote IMU - anno 2023.

Il giorno trentuno gennaio duemilaventitre, il Consiglio Comunale, convocato a norma di regolamento, si è riunito in seduta Pubblica in Prima convocazione con inizio alle ore 16:13, nell'aula consiliare del Municipio di Mogoro in via Leopardi n. 8, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni anti-contagio Covid-19.

Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:

Cau Donato	P	Prinzis Laretta Vincenza	P
Piras Federico	P	Melis Lorena	P
Cotogno Alex	P	Melis Ettore	P
Serra Simone	P	Spanu Loredana	A
Serrenti Francesco	P	Pia Giovanni	P
Lai Andrea	P	Ghiani Mauro	A
Meloni Diana Sofia	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Presiede la seduta il Sindaco Donato Cau

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fabio Fulghesu

In apertura di seduta il Sindaco procede con un doveroso e importante ricordo dell'ex sindaco dott. Efisio Lippi Serra, venuto a mancare qualche giorno fa.

Una delegazione del comune ha partecipato alle esequie.

Il sindaco ripercorre brevemente le tappe dell'impegno pubblico del dott. Lippi Serra ribadendo l'importanza che lo stesso ha avuto per il comune di Mogoro e per la sua cittadinanza e il suo piacere di tornare a Mogoro, quando le condizioni di salute glielo permettevano.

La stessa Fiera dell'Artigianato artistico si deve a una sua idea.

Il sindaco prosegue riconoscendo le doti umane e culturali del dott. Lippi, che era anche un poeta e le cui opere saranno tenute nella biblioteca comunale. A tale proposito il sindaco legge una poesia (datata 1991) dedicata a Mogoro.

Anche il Consigliere Pia Giovanni ricorda il dott. Lippi Serra in occasione di una visita alla Fiera dell'Artigianato e del Tappeto, percependo come fosse ben voluto dalla comunità mogorese.

Interviene brevemente anche la consigliera Prinzi.

Terminate le comunicazioni del sindaco, si passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “[...] L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento [...]”;
- al comma 749 che “[...] Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [...]”;
- al comma 750, che “[...] L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento [...]”;
- al comma 751, che “[...] A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU [...]”;
- al comma 752, che “[...] L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento [...]”;
- al comma 753, che “[...] Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento [...]”;
- al comma 754, che “[...] Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento [...]”.

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che

insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni [...]”;

Richiamato, inoltre, il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019.

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e che dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo.

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022.

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 12 del 12/04/2022 (in rettifica della precedente delibera n. 5 del 10.03.2022) con la quale sono state approvate per l’anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU.

Dato atto della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria.

Visti, quindi:

- a) l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*"

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Acquisito il parere favorevole prot. 1227 del 27/01/2023 espresso dal Revisore dei Conti dell'Ente.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Sindaco Cau Donato dà la parola all'Assessore al Bilancio Meloni Diana Sofia, che illustra la proposta.

Terminata l'illustrazione dell'Assessore Meloni Diana Sofia il Sindaco dichiara aperta la discussione. Non essendoci altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 11

VOTI FAVOREVOLI N. 9

VOTI CONTRARI NESSUNO

ASTENUTI N. 2 (Melis Ettore e Pia Giovanni)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,5 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille;

5. immobili di fatto utilizzati per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota pari al 6 per mille;
6. unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale aliquota pari al 4,6 per mille;
7. unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli) che la utilizzano come abitazione principale pari al 6 per mille;
8. abitazioni diverse dalla prima casa, affittate con regolare contratto, utilizzate dal soggetto locatario e dalla propria famiglia come abitazione residenziale pari al 7,6 per mille;
9. fabbricati non utilizzati appartenenti alle categorie A10, C1 e C3: aliquota pari al 7,6 per mille;
10. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
11. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille;
12. terreni agricoli: aliquota pari al 5,0 per mille.

Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Di dichiarare, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 26-01-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 26-01-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Donato Cau

Il Segretario Comunale
f.to dott. Fabio Fulghesu

La deliberazione è in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 06-02-2023 al 21-02-2023 reg. n. 187.

L'impiegato incaricato
(firmato digitalmente)

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, _____

L'impiegato incaricato